

Io però soggiungo che, se la Commissione fosse dell'avviso di sopprimere senza altro questa facoltà di aderire entro il termine di 20 giorni dopo l'adunanza, sarei disposto a ritirare il mio emendamento.

Presidente. Onorevole ministro...

Cocco Ortu, *ministro guardasigilli*. La ragione della disposizione criticata dall'onorevole Lucchini è evidente: vi possono essere creditori lontani dal luogo in cui si apre la procedura, i quali, anche per la poca entità del credito loro, o per altre considerazioni, non vogliono sostenere le spese di una rappresentanza nè intervenire personalmente all'adunanza per il concordato.

Ora si può togliere a questi creditori il mezzo semplicissimo che si vuole offrire nella legge, di fare adesione entro un congruo termine? A me pare non sarebbe utile negare tale facoltà, e soprattutto penso che l'emendamento dell'onorevole Lucchini, il quale proporrebbe una seconda adunanza, non costituirebbe un rimedio efficace ad impedire gli abusi da lui indicati e temuti.

Infatti egli non vuole consentire nella nostra proposta perchè, egli dice, i venti giorni di tempo fissati per le adesioni possono dar agio e tempo a ottenerle con raggi ed intrighi a danno dei creditori onesti. È facile osservare che il tempo fra la prima e la seconda adunanza ugualmente darebbe modo di adoperare gli stessi mezzi illeciti? Quindi il rimedio da lui proposto non farebbe che privare i creditori lontani i quali volessero aderire al concordato, di una facilitazione e in pari tempo produrrebbe l'altro inconveniente di complicare la procedura, moltiplicando le adunanze dei creditori.

Ora un indugio per l'adesione è indispensabile; se la seconda adunanza non toglierebbe gli inconvenienti temuti, ma complicherebbe la procedura, a me pare che sia di intuitiva evidenza che è meglio lasciare la disposizione come sta. Quindi prego l'onorevole Lucchini Luigi di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Lucchini Luigi, mantiene o ritira la sua proposta?

Lucchini Luigi. E la Commissione che cosa dice?

Sorani, *relatore*. La Commissione bisogna che sia d'accordo col ministro.

Lucchini Luigi. Allora poichè la Commissione bisogna che sia d'accordo col ministro, io ritiro il mio emendamento. (*Si ride*).

Presidente. Pongo a partito l'articolo 16

così come è proposto dalla Commissione e dal Ministero.

(*È approvato*).

Art. 17.

« Con provvedimento inserito nel processo verbale prima della sua sottoscrizione il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa avanti il tribunale per la omologazione del concordato nel termine non maggiore di trenta giorni. »

A questo articolo l'onorevole Vigna propone la seguente aggiunta:

« Qualora però nell'adunanza tanti creditori che costituiscano la maggioranza di numero o rappresentino oltre un quarto del passivo, chiedano che si dichiari il fallimento, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al Tribunale che provvede in Camera di Consiglio ».

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare per involgere questo suo emendamento.

Vigna. La mia proposta più che un emendamento è una interpretazione dell'articolo 16, il quale dice che vi è tempo oltre l'adunanza ancora 20 giorni per raccogliere le adesioni.

Pare che questo termine sia obbligatorio in tutti i casi; pare cioè che si debbano lasciar decorrere i 20 giorni dall'adunanza indetta per il concordato.

Ma io domando al relatore: se nella adunanza pel concordato compaiono tanti creditori, i quali danno non l'adesione, ma una dichiarazione negativa, non è il caso che si debba ritardare di 20 giorni. (*Interruzioni*).

Pala. È una cosa intuitiva.

Sorani, *relatore*. Non è l'articolo 16, è l'articolo 20. Quando non vi sono le maggioranze, si dichiara il fallimento.

Vigna. Ma è obbligatorio il decorso del termine di 20 giorni. È questo il caso che sottopongo all'attenzione della Camera e mi pare di essermi spiegato bene.

Secondo la legge si fissa l'adunanza, poi si debbono lasciar decorrere 20 giorni per raccogliere nuove adesioni. Trascorsi i 20 giorni, il giudice delegato riferisce al tribunale, il quale vede se si sono, o no, raccolte le maggioranze prescritte.

Sorani, *relatore*. Perfettamente!

Vigna. Io dico: quando nella prima adunanza, fissata per la riunione dei creditori per discutere le proposte del debitore, compaiono tanti creditori da rappresentare più di un quarto, i quali dicano e facciano in serire in verbale: noi non accettiamo i